



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice delegato dott. Maria Cecilia Branca,

Vista la domanda depositata in data 17 novembre 2022 da COMANDINI ADRIO (C.F. CMNDRA52B18H542I) e da MALUCELLI CLELIA (C.F. MLCCLL57C57C573X), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

Visto il decreto di apertura emesso in data 8 dicembre 2022,

Letta la relazione depositata dai Gestori dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII,

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore IBL Banca S.p.a.;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, in presenza di contestazione da parte dei creditori, deve procedersi al loro esame.

Il creditore IBL Banca S.p.a., in data 12 gennaio 2023 (dunque nel rispetto dei termini di cui al decreto di apertura, essendo stata effettuata la comunicazione al creditore da parte dei Gestori in data 23 dicembre 2022) ha depositato "*osservazioni alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti*" sulla base dei seguenti motivi:

- 1) Mancata consegna della documentazione completa al creditore;

- 2) Mancata completezza delle informazioni relative alla causa del sovraindebitamento;
- 3) Assenza di diligenza del debitore nell'evidente ricorso seriale al credito;
- 4) Erroneità delle valutazioni operate dai Gestori relativamente al merito creditizio;
- 5) Mancanza di convenienza del piano per i creditori.

Il creditore ha dunque espresso il proprio parere negativo sulla proposta di piano ed ha conseguentemente chiesto il rigetto del provvedimento di omologa.

I Gestori nominati hanno depositato la relazione ex art. 70, comma 6, CCII, nella quale, pur dando atto della presenza di osservazioni da parte di IBL Banca S.p.a., hanno contestato la fondatezza delle predette osservazioni.

Da un attento esame di atti e documenti emerge che esse non risultano condivisibili e dunque non ostacolano l'omologazione del piano proposto da Comandini e Malucelli per i seguenti motivi.

È preliminarmente infondata la richiesta di concessione di un termine *“per integrare le proprie difese”* formulata dal creditore dissenziente.

Premesso che i Gestori hanno rispettato i termini e gli incumbenti previsti nel decreto di apertura, il creditore assume di non avere visionato la documentazione allegata al ricorso e alla relazione particolareggiata e dunque richiede un termine per integrare le osservazioni.

Va sottolineato che in data 5 gennaio 2023 l'avv. Maresca, legale di IBL, ha chiesto la visibilità del fascicolo telematico della procedura, e che l'autorizzazione è intervenuta in data 9 gennaio 2023.

Il creditore dunque era nelle condizioni di visionare la documentazione completa e, d'altronde, non ha fornito prova della sussistenza di fatti imprevedibili né evitabili che giustifichino una rimessione in termini.

Né sussiste un onere del Gestore di fornire gli allegati agli atti della procedura.

La richiesta dunque non merita accoglimento.

Quanto *“al merito”* delle osservazioni è opportuno precisare che queste riguardano essenzialmente la posizione del debitore Adrio Comandini.

Ebbene, in sede di ricorso (e di allegata relazione particolareggiata) si evidenzia che i debiti derivano in massima parte da finanziamenti ottenuti dai coniugi, Comandini e Malucelli, nel corso degli anni (dal 2012 a fine 2019), per esigenze familiari.

In particolare dette esigenze risultano strettamente collegate alle condizioni di salute di Clelia Malucelli, peggiorate fin dal 2012, sì da costringere la stessa a richiedere (con domanda del 23 maggio 2013) l'accertamento dell'invalidità civile, originariamente pari al 67%, poi aumentata al 74% nel corso degli anni.

Ad oggi, infatti, la Malucelli percepisce una pensione INPS di Euro 291,00 mensili.

A ciò si aggiunga la documentazione medica allegata e relativa ad Adrio Comandini, al quale è stata

riconosciuta invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa del 74% fin dal gennaio 2011. Ebbene, in detto quadro, il creditore dissenziente, in data 1 marzo 2017, ha erogato ad Adrio Comandini un finanziamento di Euro 36.600,00 rimborsabile in 120 rate, con cessione di 1/5 dello stipendio. Detto finanziamento è poi stato rinegoziato nel 2020 per Euro 37.440,00 con contemporanea estinzione del precedente finanziamento, tramite compensazione delle somme a credito e a debito.

Nel marzo 2017 Comandini risultava già avere aperti cinque pregressi finanziamenti con altri istituti di credito, per alcuni dei quali era già maturata una ingente esposizione debitoria.

È dunque doveroso sottolineare che, nel momento in cui il creditore erogò il finanziamento, Comandini versava in una situazione tale da giustificare una valutazione negativa quanto al merito creditizio; di ciò danno conto peraltro i Gestori della Crisi, laddove in seno alla relazione particolareggiata tratteggiano, con encomiabile chiarezza, il contesto in cui è sorto (ed è poi stato modificato) il rapporto contrattuale tra le parti (pagg. 22 e 23).

Quanto esposto, già solo, consentirebbe di disattendere le osservazioni proposte dal creditore a fronte di quanto previsto dall'art. 69, comma 2, CCII, dovendosi le stesse ritenere inammissibili.

Infatti di alcun pregio è il riferimento al fatto che il debitore “... *al momento della sottoscrizione dell'apposito questionario sul merito creditizio rilasciato ad IBL (doc. 13), ha falsamente dichiarato di non avere contratto precedenti finanziamenti ancora pendenti, oltre a quelli risultanti in busta paga*”, (pag. 11 osservazioni).

Se si prende visione del suddetto questionario, infatti, si nota che si tratta di un unico foglio sottoposto a Comandini solo in data 21 dicembre 2020; dunque dopo l'avvenuta erogazione del primo finanziamento (marzo 2017) da parte del medesimo soggetto finanziatore.

Il debito di Comandini, infatti, deriva soprattutto dal primo finanziamento – tanto è vero che mediante il secondo finanziamento è stata estinta una quota parte del primo mediante un meccanismo di compensazione – allorquando, come detto, Comandini era già fortemente esposto.

È infatti a quell'epoca che il creditore, odierno dissenziente, avrebbe dovuto e potuto effettuare le opportune valutazioni circa il merito creditizio del consumatore.

Non va infatti sottaciuto l'onere, che il finanziatore qualificato ha, di reperire le informazioni circa il soggetto richiedente il prestito, anche mediante consultazione dei dati in suo possesso o nella sua disponibilità.

IBL Banca, nel marzo 2017, avrebbe dunque dovuto esaminare la situazione debitoria di Comandini tramite consultazione delle banche dati; la creditrice non ha invece operato in tal senso, così finanziando un soggetto che già all'epoca era inadempiente.

Ma non solo.

La compilazione errata (da parte del debitore) del questionario non esclude l'operatività di quanto previsto dall'art. 69, comma 2, CCII, sia in quanto si tratta di una crocetta apposta su un modulo precompilato dallo stesso soggetto finanziatore, sia in quanto, appunto, non è in quel momento che IBL ha concesso il credito, ma ben prima.

Deve infatti ritenersi che la verifica del merito creditizio non possa essere limitata alla mera compilazione di un questionario da parte del cliente, atteso che l'art. 124 *bis* T.U.B. fa riferimento ad *informazioni adeguate* e che la connotazione imprenditoriale del finanziatore importa che la raccolta di informazioni debba comunque essere fatta in modo da fornire un quadro completo sul merito creditizio, nel rispetto dei noti principi di prudenza e diligenza (cfr., tra molte, Trib. Torino, sez. VI, 14 aprile 2022, rel. Mussa).

Non emerge invece alcuna analisi operata dal creditore in sede di erogazione del credito circa la possibilità di restituzione in capo a Comandini.

Da questo discende l'inammissibilità delle osservazioni formulate da IBL Banca S.p.a.

Atteso che quanto sopra detto giustificerebbe, esso solo, l'omologa del piano, si reputa comunque opportuno sottolineare la sussistenza del requisito della meritevolezza, che l'art. 69 CCII declina come assenza di colpa grave, mala fede o frode.

Una lettura attenta della norma porta a ritenere che il debitore non sia meritevole non solo se vi è sproporzione tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio e se detta sproporzione sia stata determinata da un comportamento consapevole o volontario, ma anche se essa dipende da una condotta irragionevole circa la mancata previsione di non potere adempiere.

Si noti che il legislatore del nuovo codice ha voluto restringere il giudizio di immeritevolezza, circoscrivendolo ai casi di colpa grave.

Ciò comporta che esso debba fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità, e dunque ad un livello di capacità di previsione molto basso.

Tanto chiarito gli odierni ricorrenti risultano entrambi pensionati; circa la posizione della Malucelli si è già detto.

Comandini invece percepisce una pensione di Euro 1.589,00 mensili netti fin dall'anno 2010; in precedenza ha sempre lavorato come tecnico radiologo.

Risultano allegati in atti i documenti relativi allo stato di salute, alquanto precario, di entrambi i coniugi, nonché quelli relativi allo sfratto dall'immobile precedentemente condotto in locazione e quelli relativi ai finanziamenti.

Dunque, se da un lato certamente può dirsi frequente il ricorso alla concessione del credito, dall'altro possono dirsi sussistenti fatti impreveduti che si sono susseguiti nel tempo e che certamente non erano evitabili.

Ciò elide la sussistenza di colpa grave, soprattutto laddove si nota che molti dei finanziamenti contratti sono in realtà stati utilizzati per estinguere finanziamenti pregressi, a dimostrazione della fiducia che Comandini riponeva sulla possibilità di adempiere.

Per completezza si segnala altresì che, in ogni caso, le osservazioni di IBL Banca S.p.a. non potrebbero trovare accoglimento neppure sotto il profilo del vaglio dell'alternativa liquidatoria.

Assume infatti la creditrice che mediante il piano troverebbe soddisfazione solo limitatamente al 10% del proprio credito, mentre in caso di liquidazione potrebbe azionare la copertura assicurativa o la tutela ordinaria.

La prospettazione non è corretta, dovendosi fare riferimento ex art. 70, comma 9, CCII alla soddisfazione che il creditore dissenziente troverebbe nell'ambito della procedura liquidatoria.

Nel caso che occupa i debitori non sono titolari di beni liquidabili, la pensione di Clelia Malucelli non è pignorabile e dunque l'unica "liquidazione" potrebbe avvenire sulla pensione di Comandini.

Tenuto conto della durata della procedura liquidatoria e dell'importo che certamente andrebbe conservato per le esigenze di vita quotidiana dei debitori può dirsi che mediante la procedura liquidatoria i creditori chirografari sarebbero certamente soddisfatti in misura minore al 10%.

Di nessun pregio è il riferimento all'esdebitazione, che permetterebbe ai debitori di essere liberati, atteso che si tratta di un provvedimento non automatico, dovendo essere adeguatamente valutati i presupposti trascorso il relativo lasso di tempo.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da COMANDINI ADRIO (C.F. CMNDRA52B18H542I) e da MALUCELLI CLELIA (C.F. MLCCLL57C57C573X), e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da COMANDINI ADRIO (C.F. CMNDRA52B18H542I) e da MALUCELLI CLELIA (C.F. MLCCLL57C57C573X),

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Forlì, 8 febbraio 2023

Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca